

CONTENUTO DI VERBALE


PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO PER SERVIZI DI ADEGUAMENTO E
MANUTENIMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA CALDA E FREDDA E ILLUMINANTI DI PUBBLICA UTILIZZAZIONE

(art. 278 del D.P.R. 207/2010)

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ECONOMICA

1) SEZIONE DI COMUNICAZIONE

CO.GE.I. S.r.l.
L. Procuratore
(Ing. Giovanni Ronconi)




SOMMARIO

DEFINIZIONI.....	4
Art. 1 - (Premesse)	6
Art. 2 - (Oggetto della Concessione).....	7
Art. 3 - (Durata).....	8
Art. 4 - (Obblighi generali del Concessionario)	8
Art. 5 - (Obblighi del Concedente).....	9
Art. 6 - (Società di progetto).....	10
Art. 7 - (Disciplina generale dei lavori e dei servizi)	10
Art. 8 - (Consegna delle aree)	11
Art. 9 - (Progetto esecutivo)	11
Art. 10 - (Direzione Lavori e Vigilanza).....	12
Art. 11 - (Disposizioni per la sicurezza)	12
Art. 12 - (Varianti in corso d'opera).....	12
Art. 13 - (Collaudo in corso d'opera e collaudo finale).....	13
Art. 14 - (Modalità di Gestione e Servizi annessi).....	13
Art. 15 - (Qualità)	13
Art. 16 - (Variazioni durante la gestione)	14
Art. 17 - (Vigilanza e controllo).....	14
Art. 18 - (Penali)	14
Art. 19 - (Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario).....	15
Art. 20 - (Revisione della Convenzione).....	16
Art. 21 - (Responsabilità verso terzi e assicurazioni)	16
Art. 22 - (Cauzioni e garanzie).....	17
Art. 23 - (Risoluzione per inadempimento del Concedente).....	18
Art. 24 - (Risoluzione per inadempimento del Concessionario).....	18
Art. 25 - (Recesso dalla Concessione da parte del Concedente)	19
Art. 26 - (Conseguenze economiche del recesso e della risoluzione)	20
Art. 27 - (Sostituzione del Concessionario)	21
Art. 28 - (Lavori extracanonone)	21
Art. 29 - (Norma di rinvio)	23
Art. 30 - (Prescrizioni contrattuali e informazioni complementari).....	23
Art. 31 - (Canoni e Cessione dei crediti).....	23
Art. 32 - (Revisione Prezzi ed adeguamento canone)	25
Art. 33 - (Modalità di fatturazione e Pagamento)	30
Art. 34 - (Tracciabilità flussi finanziari)	31
Art. 35 - (Riservatezza e proprietà dei dati)	31
Art. 36 - (Trattamento dei dati personali)	32
Art. 37 - (Certificazione Antimafia)	33
Art. 38 - (Cessione del contratto).....	33
Art. 39 - (Codice Deontologico).....	33
Art. 40 - (Spese per la stipula della convenzione).....	33
Art. 41 - (Procedura per le contestazioni e l'amichevole composizione delle controversie)	33



CO.GE.P.I. S.r.l.
 L. Procuratore
 (Ing. Giovanni Roncan)



COMUNE DI TRECATE

PROVINCIA DI NOVARA

Finanza di progetto ai sensi dell'art. 278 D.P.R. 20772010 e ss.mm.ii. avente ad oggetto l'adeguamento e miglioramento dell'efficienza energetica, la gestione e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, CIG.....

Tra

L'Amministrazione Comunale di Trecate, con sede in Trecate (NO) – Piazza Cavour n. 24 - C.F. nella persona di (di seguito denominato "Concedente" o "Amministrazione Appaltante"),

e L'impresa/L'Associazione Temporanea di Imprese, come da contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza e conferimento di procura alla Società mandataria del Notaio....., registrato a..... il.....Rep....., composto dalla società:

- , con Sede Legale in – Via n. - Codice Fiscale n. – iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di – rappresentata dal Sig., nato a, il, in qualità di, (giusta procura, dell'Impresa.....;


e dalla Società (compilare in caso di ATI)

- , con Sede Legale in – Via n. - Codice Fiscale n. – iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di – rappresentata dal Sig., nato a, il, in qualità di, (giusta procura, dell'Impresa.....;

(di seguito denominato "Concessionario"),
congiuntamente le Parti;

CO.GE.I S.r.l.
L. e Procuratore
(Ing. Giovanni Roncan)






DEFINIZIONI

Ai fini dell'interpretazione della presente Convenzione si intendono per:

1. **"Canone Annuale"**: ammontare del canone posto a carico del Comune (costo di manutenzione, gestione e approvvigionamento energetico)
2. **"Concedente"**: Comune di Trecate (NO);
3. **"Concessionario"**: Impresa/Costituito Raggruppamento temporaneo di Imprese - composto dalla Società (Società mandataria) e dalla Società (Società mandante) - soggetto affidatario della Concessione;
4. **"Convenzione"**: è il contratto tra il Concedente e il Concessionario, che ne regola i rapporti durante tutta la durata della Concessione;
5. **"Documenti contrattuali"**: la presente Convenzione, comprensiva degli allegati
6. **"Durata della Concessione"**: periodo di tempo, in anni, durante i quali verranno svolti i lavori di adeguamento e miglioramento dell'efficienza energetica, la manutenzione e la gestione dell'impianto di pubblica illuminazione da parte del Concessionario;
7. **"Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione"**: condizioni di base nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione che qualora determinino una modifica nell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio anche tramite la proroga dei termini di scadenza della concessione.
8. **"Interventi"**: l'opera che il Concessionario realizzerà, previa approvazione del Progetto Definitivo, relativamente all'adeguamento normativo e al miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti;
9. **"Modalità di gestione degli impianti"**: documento redatto dal Concessionario in fase di gara a cui lo stesso si atterrà per svolgere il servizio di gestione degli impianti.
10. **"Progetto Definitivo"**: il progetto, redatto dal Concessionario e contenente le modifiche apportate e concordate tra le Parti prima dell'affidamento della Concessione;
11. **"Offerta"**: l'offerta complessiva del Concessionario, risultata vincitrice, comprensiva di tutti gli elaborati;






12. "Responsabile del Procedimento" : soggetto incaricato dal Concedente secondo le disposizioni dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006;

PREMESSO CHE

- In dataè stata presentata una proposta ai sensi dell'art. 278 D.P.R. 207/2010 per l'adeguamento e miglioramento dell'efficienza energetica, la gestione e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del comune di Trecate;
- il Concedente ha approvato la programmazione dei Servizi per l'anno 2013 e che il servizio di cui sopra non risulta tra quelli indicati nel programma;
- nemmeno il programma triennale delle opere pubbliche 2013-14-15 contemplava la realizzazione degli interventi individuati come funzionali rispetto all'erogazione del servizio;
- che l'art. 152, comma 3 del D.Lgs 163/2006, estende ai servizi la disciplina del promotore finanziaria o contenuta nella parte II, titolo III, capo III dello stesso D.Lgs 163/2006;
- che, pertanto, il concedente ha acquisito la proposta da parte della CO.GE.I. S.r.l. in data, formulata ai sensi dell'art. 278, comma 1, D.P.R 207/2010;
- che, in data.....(entro 6 mesi dalla presentazione della proposta) il Comune di Trecate ha valutato la proposta e ha adottato nell'ambito del proprio programma lo studio di fattibilità, in quanto lo ha ritenuto di pubblico interesse;
- a seguito di valutazione comparativa (eventuale in caso di pluralità di proposte) la CO.GE.I. S.R.L. ha assunto la qualifica di "Promotore"
- in data.....con bando pubblicato in data., il Comune di Trecate ha indetto una gara informale ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D.Lgs 163/2006, ponendo a base di gara la proposta presentata dalla CO.GE.I. S.r.l., specificando che il promotore può esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva qualora lo stesso non risultasse aggiudicatario;
- Il comune di Trecate ha provveduto ad invitare a tale procedura anche la CO.,GE.I. S.r.l., in qualità di "Promotore"

CO.GE.I. S.r.l.
U. Promotore
(Ing. Giovanni Roncan)





- Il comune di Trecate ha giudicato più conveniente la proposta presentata dalla Società/ATI.....;
- La CO.GE.I. S.r.l. ha, esercitato il diritto di prelazione e pertanto ha provveduto ad adeguare la propria offerta a quella della suddetta Società/ATI, che era stata giudicata più conveniente, impegnandosi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario;
- a completamento della procedura di cui all'art. 152 del D. Lgs. n. 163/2006, il Concedente ha proceduto, con delibera n. del, ad affidare la Concessione;
- con provvedimento n. in data la Concessione è stata aggiudicata all'Impresa/ATI fra
- le Parti intendono disciplinare mediante apposita convenzione la concessione per l'adeguamento e miglioramento dell'efficienza energetica, la gestione e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del comune di Trecate;
- la disciplina della concessione per il Progetto si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario allegato allo stesso Progetto ed asseverato dalla Banca La durata della concessione è di anni a far data dalla sottoscrizione della presente Convenzione, contro un contributo annuo di € (Euro);


TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono da intendersi integralmente trascritte e recepite.
2. Fanno parte della presente Convenzione e si intendono allegate allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
 - studio di fattibilità;
 - censimento impiantistico;

CO.GE.I. S.r.l.
U. Procuratore
(Ing. Giovanni Roncan)






- planimetrie generali della rete di illuminazione pubblica;
- offerta tecnica;
- offerta economica;
- relazione economica;
- piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 del codice degli appalti;
- piano economico e finanziario asseverato;
- il cronoprogramma degli interventi sugli impianti di pubblica illuminazione;
- le polizze di garanzia e di assicurazione.

Art. 2 – (Oggetto della Concessione)

1. Il Concedente affida al Concessionario, che accetta senza riserva alcuna la concessione per l'adeguamento e miglioramento dell'efficienza energetica, la gestione e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio del Comune del Concedente.
2. In particolare la concessione comprende:
 - a) la redazione del progetto esecutivo, relativamente alla pubblica illuminazione, in conformità al progetto definitivo presentato in sede di gara ed alle migliorie e/o integrazioni proposte e richieste dalla Amministrazione Appaltante;
 - b) adeguamento, dal punto di vista normativo e funzionale, ed efficientamento, dal punto di vista energetico, degli impianti di pubblica illuminazione previsti dallo studio di fattibilità;
 - c) gestione e conduzione degli impianti di pubblica illuminazione a tempo determinato;
 - d) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, nonché la responsabilità penale e civile sugli stessi;
 - e) manutenzione programmata degli impianti di pubblica illuminazione;
 - f) approvvigionamento dell'energia per la pubblica illuminazione;
 - g) pronto intervento;
 - h) ogni e qualunque prestazione ed onere connessi con i precedenti anche non espressamente indicati.
3. Il Concessionario si impegna all'esecuzione delle attività alle condizioni di cui alla presente convenzione e agli atti a questa allegati o da questa richiamati, in particolare alle condizioni contenute nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara.





4. Sono espressamente escluse dall'oggetto della presente Convenzione tutte le opere di allaccio e collegamento ai servizi e, in genere, qualsiasi intervento impiantistico, da realizzarsi all'esterno delle aree definite nello Studio di fattibilità.


Art. 3 – (Durata)

1. Fatta salva la facoltà di revisione, di recesso o di risoluzione di cui ai successivi articoli, la presente Convenzione avrà durata di **anni** (.....) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione tra le Parti e previa sottoscrizione del Verbale di avvio della gestione. La durata della Concessione include il periodo di progettazione e adeguamento degli impianti in base al Cronoprogramma presentato dal Concessionario nel suo Progetto definitivo. In tale periodo il Concessionario gestirà economicamente e in modo continuativo gli impianti di pubblica illuminazione, avendo cura che gli Interventi di ampliamento non interferiscano con le attività concordate.
2. Qualora i lavori per la manutenzione e per l'adeguamento della rete di illuminazione pubblica del Comune di Trecate dovessero protrarsi oltre il periodo previsto nel Cronoprogramma dalla data di inizio della Concessione per cause non imputabili al Concessionario, la durata della Concessione verrà prorogata automaticamente per un periodo equivalente; nel caso in cui il ritardo sia invece imputabile al Concessionario, si applicano le condizioni di cui all'art. 18.
3. Qualora i lavori per la manutenzione e per l'adeguamento della rete di illuminazione pubblica del Comune di Trecate durassero meno di quanto previsto nel Cronoprogramma, la durata complessiva della Concessione resterà invariata.
4. Sono fatte salve eventuali proroghe concesse dal Concedente su richiesta del Concessionario, anche a seguito della procedura di revisione di cui al successivo art. 20.
5. È esclusa qualsiasi forma tacita di rinnovo.
6. Al termine della Concessione, le opere oggetto di gestione funzionale ed economica da parte del Concessionario saranno consegnate al Concedente in via gratuita e in perfetto stato di utilizzo, alle condizioni definite nella presente Convenzione.

Art. 4 – (Obblighi generali del Concessionario)

1. Il Concessionario s'impegna ad eseguire, secondo le condizioni stabilite nei documenti di gara e nel progetto offerta, la Progettazione Esecutiva degli interventi, nonché di realizzare i lavori, di eseguire le forniture, di svolgere tutte le attività di





gestione oggetto della Concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della Concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Concedente dalla presente Convenzione.

2. Il Concessionario si impegna ad ottenere i permessi e le certificazioni necessarie alla realizzazione e gestione delle opere (dichiarazione di conformità degli impianti, etc.), in particolare:


- a) gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare alla redazione del Piano per la Sicurezza del cantiere e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
- b) la richiesta di tutte le autorizzazioni, certificati, permessi e quant'altro sia necessario per la costruzione e successiva gestione degli impianti nonché alla eventuale convocazione e organizzazione di conferenze di servizi;
- c) l'esecuzione di tutte le opere a regola d'arte e della fornitura degli impianti e degli allestimenti;
- d) il pagamento degli onorari relativi alla Direzione dei Lavori ed al Collaudo delle opere ai soggetti designati dall'Ente Concedente nonché del fondo incentivante di cui all'art. 92, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006;
- e) gli adempimenti previsti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti che disciplinano la costruzione di opere del tipo di quelle oggetto della presente convenzione, sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione e gestione;
- f) la stipula a propria cura e spese delle polizze assicurative e fideiussorie.

Art. 5 – (Obblighi del Concedente)

1. Il Concedente si impegna, in ogni caso, a prestare al Concessionario tutta la necessaria collaborazione affinché la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento e relativa gestione avvengano nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite.
2. Il Concedente si impegna a riprendere in consegna gli impianti alla scadenza della Concessione nello stato in cui si trovano. Le parti provvederanno alla redazione, in contraddittorio, di un verbale sullo stato di manutenzione ed efficienza degli impianti al fine di determinarne la restituzione.

CO.GE.L. S.r.l.
U. Procuratore
(Ing. Giovanni Roncan)





3. Il Concedente si obbliga al corrispondere al Concessionario un canone per il pagamento delle attività oggetto della concessione.
4. Il Concedente, per quanto di propria competenza, dovrà attivarsi al fine di porre in essere tutti i provvedimenti, di propria competenza e/o di competenza di soggetti pubblici terzi, per far sì che il Concessionario ottenga senza oneri il rilascio di permessi e/o autorizzazioni necessari alla realizzazione di interventi ed a garantire il regolare e continuativo svolgimento dei Servizi affidati in Concessione.
5. Il Concedente si impegna a effettuare la validazione del Progetto Definitivo nei termini previsti all'art. 9 comma 2.

Art. 6 – (Società di progetto)


1. Il Concessionario ha la facoltà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 156 del D. Lgs. 163/2006 di costituire una Società di Progetto sotto forma di società di capitale, o a Responsabilità Limitata, anche Consortile con un capitale sociale minimo di €. (.....). La Società così costituita subentrerà di diritto quale Concessionario, nel contratto di Concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituirà cessione del contratto.
2. La quota di partecipazione al capitale sociale di, secondo quanto stabilito nell'offerta à pari a €.;
(*inserire in caso di ATI*) La quota di partecipazione al capitale sociale di, secondo quanto stabilito nell'offerta à pari a €.
3. L'ammontare di capitale sociale sottoscritto all'atto della costituzione della Società di Progetto, da versare durante la fase di realizzazione degli Interventi, potrà subire modificazioni secondo quanto stabilito in materia dal Codice Civile, nei limiti previsti dall'art. 156, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 7 – (Disciplina generale dei lavori e dei servizi)

1. Il Concessionario provvederà ad eseguire gli interventi in conformità a quanto stabilito dai documenti di gara e al progetto offerta ed a svolgere i Servizi, nella misura in cui lo stesso sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di esecuzione di lavori pubblici e di affidamento dei Servizi.

CO.GEL S.p.A.
U. Procuratore
(Ing. Giovanni Johnson)





2. Il Concessionario provvederà all'esecuzione degli interventi assumendo le funzioni di stazione appaltante nei limiti e con gli obblighi di cui all'art. 174 del D. Lgs. n. 163/2006.
3. Nel caso di costituzione di una Società di Progetto ai sensi del precedente art. 6, si applicano le considerazioni dell'art. 156, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006.
4. Il Concessionario si impegna ad eseguire i lavori in conformità alle prescrizioni del Progetto Definitivo, nel rispetto delle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per gli operai dipendenti delle imprese coinvolte nell'attività di cantiere, delle normative in materia di previdenza ed assicurazione sociale, in materia ambientale, di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro e comunque di ogni normativa necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per rendere funzionale l'intervento.


Art. 8 – (Consegna delle aree)

1. Il Concedente si impegna a consegnare al Concessionario le aree interessate dall'Intervento, libere da vincoli che ne pregiudichino l'utilizzo ai fini della Concessione.
2. Nell'ipotesi in cui l'area di cui al comma 1 non risultasse disponibile entro il termine di cui sopra, il Concessionario potrà richiedere una proroga dei termini di durata della Convenzione di pari periodo con le procedure di cui al successivo art. 20.

Art. 9 – (Progetto esecutivo)

1. Il Concessionario redigerà il Progetto Esecutivo di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), ed assicurerà il finanziamento di tutti gli oneri inerenti la progettazione, ivi compresi gli oneri relativi ai Piani di Sicurezza e al Coordinamento della Sicurezza stessi ai sensi dell'art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006. Inoltre il Concessionario si impegna a fornire il Progetto esecutivo entro i termini previsti dal progetto offerta.
2. Il Progetto esecutivo sarà sottoposto al Responsabile del Procedimento affinché proceda alla sua validazione ed approvazione verificando, in contraddittorio con i Progettisti, la conformità dello stesso, nonché la conformità alla Normativa Vigente ed ai Documenti Contrattuali.
3. In caso di ritardo nell'approvazione del Progetto esecutivo, rispetto ai tempi indicati nel Cronoprogramma, questi restano sospesi per tutto il periodo di ritardo con





conseguente adeguamento del periodo di durata della Convenzione con le procedure di cui al successivo art. 20.

4. In fase di approvazione del Progetto esecutivo, il Concedente potrà proporre modifiche tecniche rispetto al progetto preliminare. La stima dei costi di tali varianti avverrà su richiesta del Concessionario, in contraddittorio tra le Parti sulla base dei prezzi del Prezziario DEI attualmente in vigore e del Prezziario Ufficiale Opere Pubbliche della Regione Piemonte.

Art. 10 – (Direzione Lavori e Vigilanza)

1. Il Concedente nominerà la Direzione dei Lavori di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., ed i costi saranno a carico del Concessionario.
2. Il Concedente nominerà il Responsabile del Procedimento di cui agli artt. 10 e 141 del D. Lgs. n. 163/2006. Il Responsabile del Procedimento provvederà a seguire gli sviluppi, assolvendo, in particolare, i compiti di vigilanza e controllo, avvalendosi eventualmente del contributo di collaborazioni specialistiche esterne.
3. Il Concedente ha la facoltà di sostituire temporaneamente o definitivamente il Responsabile del Procedimento, dandone comunicazione al Concessionario.


Art. 11 – (Disposizioni per la sicurezza)

1. Il Concedente, provvederà a nominare il Coordinatore per la Sicurezza ai sensi dell'art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., ed ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., sia in fase di Progettazione che in fase di Esecuzione dei Lavori.
2. Le funzioni del Coordinatore per la Sicurezza sono affidate ad un professionista abilitato, nominato dal Concedente.

Art. 12 – (Varianti in corso d'opera)

1. Sono ammesse varianti in corso d'opera nei casi previsti dalla normativa vigente in materia (art. 132 e 169 del D. Lgs. n. 163/2006 e art. 1664, comma 2 del C.C.).
2. Le varianti possono essere deliberate solo dal Concedente; le modifiche di piccolo importo non sono considerate varianti e sono gestite dal Concessionario già nell'ambito dell'art. 132, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006.
3. Le varianti che il Concessionario dovrà apportare per garantire le funzionalità delle Opere, non richieste esplicitamente dal Concedente e fatto salvo la necessaria





approvazione dello stesso, non potranno essere considerate causa di revisione dei Canoni.

Art. 13 – (Collaudo in corso d'opera e collaudo finale)

1. Entro 30 giorni dall'approvazione del Progetto esecutivo, il Concedente attribuirà l'incarico di Collaudatore per l'effettuazione dei Collaudi in corso d'Opera e Finale.
2. Il Concessionario comunicherà al Responsabile del Procedimento l'ultimazione dei lavori da sottoporre a Collaudo e informerà il Collaudatore.
3. Tutte le spese di Collaudo, incluse quelle preparatorie, sono a carico del Concessionario.
4. Il Collaudatore verificherà in corso d'opera la diligente e corretta esecuzione dei lavori nelle singole fasi di lavorazione, ed in particolare al termine della sostituzione degli organi illuminanti di ogni area del Comune.
5. Il Collaudo Finale avverrà a cura e spese del Concessionario, dovrà essere condotto secondo le procedure stabilite dall'art. 141 del D. lgs. n. 163/2006 ed ultimato entro i termini stabiliti dal Cronoprogramma.

Art. 14 – (Modalità di Gestione e Servizi annessi)


1. Il Concessionario si impegna a svolgere i Servizi indicati nei documenti di gara, nel progetto offerta, secondo le modalità e termini ivi specificati; ferma restando l'integrale responsabilità di esecuzione dei Servizi in capo al Concessionario. Quest'ultimo potrà affidare, in conformità alla normativa vigente, la gestione dei Servizi, ricorrendo all'affidamento in subappalto ad operatori qualificati in relazione alla natura e/o caratteristiche dei Servizi.
2. L'affidamento dei Servizi in subappalto è disciplinato ai sensi dell'art. 118 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed è soggetto a preventiva autorizzazione da parte del Concedente. La richiesta dovrà pervenire alla Stazione Appaltante mediante comunicazione scritta anticipata, almeno 30 giorni prima rispetto all'affidamento.

Art. 15 – (Qualità)

1. Il Concessionario gestirà gli Interventi e fornirà i Servizi di sua competenza nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo, nei documenti di

CO.GE.I. S.r.l.
Un'idea che si realizza
(Ing. Giovanni Roncan)





gara e nel progetto offerta, sulla base di un Piano della Qualità che dovrà essere allineato agli standard del mercato.

2. Il controllo sulla qualità dei singoli Servizi sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento che ne verificherà il rispetto delle prescrizioni della presente Convenzione, del progetto offerta e del Piano della Qualità di cui al comma 1.

Art. 16 – (Variazioni durante la gestione)

1. Nel caso di nuove o modificate esigenze e/o disposizioni normative, il Concedente può richiedere variazioni ai livelli qualitativi e/o quantitativi dei Servizi prestati dal Concessionario.
2. Le parti concorderanno i tempi e i modi di erogazione dei Servizi modificati, incluse eventuali variazioni di Canoni o un'eventuale estensione della gestione degli impianti in relazione agli ampliamenti della rete di illuminazione pubblica, a cura dello stesso concessionario, ovvero della Concedente o di un soggetto privato lottizzante prendendo a riferimento indici di prezzi dal Prezziario Unico della Regione Piemonte di riferimento per la Concessione. Tali variazioni saranno corrisposti ai sensi dell'art. 32 della presente.


Art. 17 – (Vigilanza e controllo)

1. L'espletamento dei Servizi affidati al Concessionario è soggetto al controllo del Concedente. A tal fine il Concessionario si impegna ad adottare un sistema di gestione in grado di consentire una costante verifica ed un puntuale ed integrale controllo della continuità e qualità dei Servizi oggetto di affidamento, inclusa la rilevazione oggettiva e trasparente dei parametri di valutazione del Canone a favore del Concessionario.
2. Il Concessionario si impegna ad assicurare la continuità di svolgimento dei Servizi in modo da consentirne la regolare erogazione, nel rispetto dei livelli qualitativi e quantitativi previsti nei Piani di manutenzione e nelle Specifiche Tecniche.

Art. 18 – (Penali)

1. In caso di ritardo imputabile al Concessionario nella predisposizione del Progetto esecutivo superiore a 15 giorni, rispetto ai termini indicati nel progetto offerta, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura dello 0,50%





degli oneri per Progettazioni, al netto di IVA, e comunque complessivamente non superiore al 10% di tali oneri.


2. In caso di ritardo nel completamento dei lavori superiore a 30 giorni lavorativi, rispetto ai termini previsti nel progetto offerta, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura dello 0,50% dell'importo dei lavori da eseguire, e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso importo.
3. In ogni caso, qualora alla data di ultimazione dei lavori, il ritardo imputabile al Concessionario ecceda i 30 giorni, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere la procedura di cui al successivo art. 24.

Art. 19 – (Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario)

1. L'equilibrio economico-finanziario è assicurato dalla corresponsione al Concessionario del Canone per la gestione dell'impianto di pubblica illuminazione.
2. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della corretta gestione costituiscono parte integrante della presente convenzione.
3. Nel caso di variazioni dei presupposti e delle condizioni di riferimento del Progetto come definiti nella presente Convenzione, sia per le fasi di ammodernamento che nella fase di gestione economica dell'impianto in Concessione, si applicheranno le procedure di cui al successivo art 20.
4. In particolare le Parti verificheranno ed eventualmente concorderanno modifiche al Canone in presenza di variazioni del regime fiscale, del quadro normativo e/o di incrementi di costo degli Interventi per cause non prevedibili e non dipendenti dal Concessionario, fermo restando che il rischio d'impresa resta in capo al Concessionario.
5. Le variazioni apportate dal Concedente a detti presupposti o condizioni di base nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica nell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio anche tramite la proroga dei termini di scadenza della concessione.
6. In mancanza della predetta revisione il Concessionario può recedere dal contratto.

CO.GEL S.r.l.
U. Procuratore
(Ing. Giovanni Roncan)





Art. 20 – (Revisione della Convenzione)


1. Al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 19, il Concessionario potrà inoltrare richiesta scritta di modifica della Convenzione al Responsabile del Procedimento. Questi convocherà immediatamente le Parti al fine di verificare le perturbazioni sull'Equilibrio Economico Finanziario ed eventualmente trovare una soluzione concordata per la determinazione delle nuove condizioni di equilibrio economico e finanziario della Concessione.
2. In caso di mancato accordo nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, le Parti potranno ricorrere secondo le procedure di cui all'art. 41.

Art. 21 – (Responsabilità verso terzi e assicurazioni)

1. Il Concessionario è responsabile in caso di infortuni o di danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, causati al Concedente, a persone e cose e al patrimonio immobiliare, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo o per mancate previdenze del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in genere, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tanto nel corso dei lavori di l'adeguamento e miglioramento dell'efficienza energetica quanto durante la gestione e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere.
2. Il Concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante gli interventi nelle aree in cui si svolgono detti lavori.
3. A garanzia del corretto svolgimento delle attività di gestione e della corretta manutenzione della rete di pubblica illuminazione:
 - 3.1. il Concessionario ha presentato una polizza di assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi RCT/O, n., stipulata con, in data, con un massimale RTC di:
 - ✓ € (.....) per sinistro;
 - ✓ €..... (.....) per ogni persona;
 - ✓ € (.....) per danni a cose;e con un massimale RCO di:

CO.GE.I. S.r.l.
U. Progettista
(Ing. Giovanni Boncin)





€ (.....) per sinistro;

€ (.....) per persona;

3.2. il Concessionario ha stipulato, ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs 163/06 e dell'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, polizza di assicurazione tipo CAR n. emessa in data da (.....) e con n massimale R.C. di Euro


4. Il Concessionario è tenuto ad acquisire dai progettisti e trasmettere al Concedente , in base a quanto previsto e disciplinato dall'art. 111 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la polizza di assicurazione a copertura della responsabilità professionale del progettista per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto esecutivo degli interventi oggetto della Concessione, prevista dall'art. 111 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
5. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze previste dal presente articolo restano a totale carico del Concessionario.
6. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente al pagamento di quanto dovuto avvalendosi della cauzione di cui al successivo art. 22.

Art. 22 – (Cauzioni e garanzie)

1. A garanzia del corretto svolgimento delle attività di gestione e della corretta manutenzione della rete di pubblica illuminazione, il Concessionario ha presentato:

- una cauzione fissata dal bando, ai sensi dell'art. 153 comma 13 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., già presentata a corredo dell'offerta in fase di gara, in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, ovvero di € (.....), rilasciata da
- contestualmente alla firma della convenzione, una cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. di €.....(.....), ridotta al 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da....., valida fino a.....
- a partire dalla data di inizio di esercizio del servizio, una cauzione di cui all'art. 153, comma 13, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., di €.....(.....), pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio,





a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera.

2. La cauzione di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. sarà progressivamente svincolata nei modi e nei termini previsti dall'art. 113 comma 3), del D. Lgs. n. 163/2006 e sarà restituita alla scadenza della Concessione in seguito alla verifica sullo stato degli Interventi da entrambe le Parti.
3. La mancata costituzione, così come l'omesso rinnovo o reintegrazione della/e cauzione/i costituiscono causa di risoluzione di diritto della Concessione per l'inadempimento del Concessionario ai sensi dell'art. 1456 C.C.
4. La funzione delle cauzioni di cui sopra, ed il loro ammontare, non pregiudicano il diritto del Concedente ad esercitare le azioni che riterrà più opportune, comprese quelle finalizzate al risarcimento di eventuali maggiori danni.


Art. 23 – (Risoluzione per inadempimento del Concedente)

1. Qualora il Concedente si renda inadempiente agli obblighi previsti nella presente Convenzione, e nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, il Concessionario, esperita la procedura di contestazione di cui al successivo art. 41, e qualora persista l'inadempimento contestato o il Concedente non si adegui alle decisioni del Tribunale, potrà, ai sensi dell'art. 1454 del C.C., intimare per iscritto al Responsabile del Procedimento di adempiere ai suoi obblighi nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'intimazione.
2. Decorso il termine di cui al comma precedente senza che il Concedente abbia adempiuto, la Concessione si intenderà risolta, fatti salvi gli effetti di cui al successivo art. 26.

Art. 24 – (Risoluzione per inadempimento del Concessionario)

1. Il Concedente potrà risolvere la Concessione, ai sensi dell'art. 1454 C.C., notificando al Concessionario intimazione all'adempimento entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla sua ricezione nei seguenti casi:
 - a. interruzione totale del servizio protratto, senza giustificato motivo, per 30 giorni nell'arco dell'intera durata contrattuale, ovvero nell'ambito di 2 giorni consecutivi;
 - b. ripetute e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico;







- c. gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio;
 - d. mancata o errata esecuzione degli interventi e delle attività contemplate dal presente Capitolato Speciale secondo i termini e le modalità in esso espressamente stabilite a seguito di formale diffida dell'Amministrazione Concedente;
 - e. cessione del contratto, conferimento di ramo d'azienda, scissione o fusione non previamente autorizzate dall'Amministrazione ovvero effettuate in favore di altre società che non presentino analoghe caratteristiche di solvibilità economico-finanziaria e/o di dimostrate capacità tecnico-prestazionali rispetto a quelle proprie del Concessionario;
 - f. frode del Concessionario o collusione con personale appartenente all'organizzazione del Concedente o con terzi;
 - g. negli altri casi previsti dalla normativa vigente ivi applicabile;
 - h. per grave o ripetuta inadempienza del Concessionario nell'esecuzione degli interventi;
 - i. in tutti gli altri casi previsti dagli artt. 135, 136 e 137 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
2. Qualora il Concessionario, entro il termine stabilito dal precedente comma, non abbia rimosso le cause di risoluzione contestate a soddisfazione del Concedente ovvero abbia presentato osservazioni ritenute dal Concedente non sufficienti, la controversia verrà risolta con le procedure di cui all'art. 41.
 3. In caso di risoluzione, il Concessionario è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare al Concedente, su sua richiesta, l'opera oggetto della Concessione.
 4. Le contestazioni di cui al presente articolo saranno comunicate dal Concedente ai Soggetti Finanziatori ai fini dell'applicazione del successivo art. 27.

Art. 25 – (Recesso dalla Concessione da parte del Concedente)

1. Il Concedente potrà in ogni momento recedere dalla Concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, dandone formale comunicazione al Concessionario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.






2. In ogni caso, l'efficacia del recesso è sottoposta alla condizione dell'avvenuto pagamento al Concessionario, da parte del Concedente, delle somme di cui al successivo art. 26.

Art. 26 – (Conseguenze economiche del recesso e della risoluzione)

1. In caso di recesso da parte del Concedente e di risoluzione per inadempimento del Concedente, quest'ultimo è tenuto a versare al Concessionario una somma comprensiva:
 - a) del valore dell'intervento realizzato e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti già effettuati e, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase del collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
 - b) di un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore dell'intervento ancora da eseguire ovvero, laddove il recesso o la risoluzione intervengano nel corso della gestione e della parte del Servizio da gestire.
2. Per oneri accessori di cui alla lettera a) del primo comma, si intendono tutti gli oneri relativi alla gestione della Concessione, gli oneri finanziari inerenti agli investimenti effettuati, nonché quelli di esercizio e funzionamento relativi alla Società di Progetto, ove costituita.
3. In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, la somma dovuta è pari agli importi corrispondenti alla voce indicata nella lettera a), ma il Concedente ha diritto di ritenere tali somme fino all'accertamento dell'ammontare del debito del Concessionario per le penali ed i danni, nonché di compensare detto debito con quello del Concedente nei confronti del Concessionario.
4. Nei predetti casi e in ogni altra ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto, il Concessionario avrà diritto al rimborso, da parte del Concedente, delle quote di mancato ammortamento degli interventi eseguiti sino al periodo mancante alla scadenza naturale del contratto, attualizzate al momento della corresponsione, in base al tasso legale, fatto salvo il diritto del Concedente al risarcimento dei danni conseguenti alle violazioni degli obblighi contrattuali e/o normativi sopraindicati.

CO.GE.I. S.r.l.
Unipersonale
(Ing. Giovanni Loncan)





Art. 27 – (Sostituzione del Concessionario)

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per la risoluzione per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. n. 163/2006, potranno impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in sostituzione del Concessionario.
2. Il Concedente potrà rifiutare il subentro della nuova società designata qualora:
 - a) essa non abbia le caratteristiche tecniche e finanziarie previste al comma precedente;
 - b) l'inadempimento del Concessionario che costituisce legittima causa di risoluzione della Convenzione, non sia cessato entro i termini di legge.

Art. 28 – (Lavori extracanone)

Nel corso dell'appalto, l'Amministrazione, potrà chiedere al Concessionario l'esecuzione di lavori extracanone.

Per lavori extra canone si intendono tutti gli interventi di ampliamento degli impianti o nuove realizzazioni non remunerati a canone, ma richiesti e finanziati dall'Amministrazione contraente.

Dopo aver concordato con l'Ente Appaltante le linee generali dell'intervento, il Concessionario sarà tenuto alla presentazione di un computo metrico estimativo redatto sulla base dell'elenco prezzi approvato dall'ente e in vigore al momento dell'intervento


I listini di riferimento, in via gradata subordinata, sono di seguito elencati:

1. Prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del Genio Civile (DEI) –
Prezzario di Impianti Elettrici;
2. Prezzario regionale degli Impianti Elettrici relativi alla Regione Piemonte
3. Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti
(ASSISTAL)

I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti alla data di preventivazione dell'intervento da parte del Fornitore, al netto del ribasso offerto in sede di offerta.

Ciò significa che la pubblicazione di una nuova versione di listino prezzi ha vigore al netto del ribasso stabilito in sede d'offerta, al fine della contabilizzazione ed eventualmente liquidazione delle prestazioni solo e soltanto relativamente ad interventi non ancora preventivati.





Nei casi eccezionali in cui l'Amministrazione dovesse espressamente richiedere particolari componenti non previsti né dai listini di riferimento di cui sopra, né dai listini dei produttori/importatori di componenti (ad esempio elementi di arredo forgiati da artigiani locali), verranno rimborsati al Fornitore gli importi delle fatture emesse dallo stesso per approvvigionarsi dei suddetti componenti, previa autorizzazione dell'Amministrazione stessa. In tale caso, il Fornitore Aggiudicatario non ha diritto al ricarico per spese generali ed utile di impresa sul prezzo di acquisto di tali componenti, laddove ha diritto al ricarico sulla mano d'opera.

Il corrispettivo per la mano d'opera è dato dal costo ufficiale in vigore nel territorio di Trecate, al momento della definizione della preventivazione, incrementato del 28,7% per tenere conto dei costi generali e dell'utile d'impresa.

Il ribasso offerto in sede di gara si applicherà quindi esclusivamente al 28,7% di cui sopra (costi generali 17% e utile d'impresa 10%).


Esempio: Se il costo della manodopera ufficiale è pari a CM, ed il ribasso offerto è pari al 10%; il prezzo di liquidazione delle prestazioni gestite in economia P_{pgc} sarà pari a:

$$P_{pgc} = CM + CM \times 0,287 \times (1-0,1)$$

L'Ente Appaltante potrà affidare o meno l'esecuzione degli interventi al Concessionario con determina del Dirigente competente previa presentazione di preventivo dettagliato dei lavori che costituirà unico documento valido per la successiva contabilità finale e fatturazione delle prestazioni. La liquidazione degli interventi di manutenzione straordinaria e/o extracanonone avverrà entro 30 gg sulla base di regolare contabilità a lavori ultimati. Rimane fin d'ora inteso che per tutti gli interventi di cui al presente articolo che dovessero essere affidati all'appaltatore, saranno da quest'ultimo espletate tutte le già citate attività di assistenza tecnico amministrativa tese all'aggiornamento della documentazione, alla progettazione, all'ottenimento di autorizzazioni e di collaudi finali degli Enti preposti, etc.

CO.GEL S.p.A.
U. Procurement
(Ing. Giovanni Zucconi)





Art. 29 – (Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione e ove non in contrasto si applica la normativa prevista dal D. Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e in qualsiasi altra normativa applicabile alla presente alla presente Concessione.

Art. 30 – (Prescrizioni contrattuali e informazioni complementari)

- a) la durata della concessione, determinata in sede di gara, decorre dalla data di stipula del contratto di concessione a far data dalla quale, il concessionario si assume l'obbligo della gestione e manutenzione della pubblica illuminazione del Comune di Trecate;
- b) l'intervento realizzato, al termine della concessione, dovrà essere consegnato in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità dell'Amministrazione Aggiudicatrice senza alcun onere per la stessa;
- c) il concessionario aggiudicatario ha la facoltà di affidare a terzi in subappalto, le attività previste nella convenzione nei modi e nei termini previsti dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Art. 31 – (Canoni e Cessione dei crediti)


L'ammontare complessivo della concessione per tutto il periodo di durata della stessa è pari ad €. (...../00) oltre IVA di legge, inclusivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e sono nel dettaglio:

- Canone annuo totale €. (...../....) IVA esclusa;
 - di cui spesa fornitura energia elettrica €. (...../....) IVA esclusa;
 - di cui spesa di gestione e manutenzione €. (...../....) IVA esclusa;
 - di cui Oneri per la Sicurezza €. (...../....) IVA esclusa;

Ai fini dell'offerta economica, l'importo totale da appaltare annuo è pari a €. IVA esclusa ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso esclusi.

Ove si abbia notizia di possibili sensibili variazioni intervenute successivamente alla data di presentazione dell'offerta della consistenza dell'impianto, l'Aggiudicatario





potrà, prima della sottoscrizione della Concessione e con oneri a suo carico, richiedere la verifica in contraddittorio dello Stato di Consistenza e il suo eventuale aggiornamento alla data immediatamente antecedente la stipula della Concessione stessa, con applicazione, in caso di riscontro di eventuali variazioni, dei criteri di adeguamento del canone offerto.

Il corrispettivo è rappresentato dalla corresponsione di un canone periodico. Detto canone sarà composto da:

- ✓ una quota a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica;
- ✓ una quota a titolo di corrispettivo per la gestione, esercizio e manutenzione degli impianti;
- ✓ una quota a titolo di corrispettivo fissa ed immutabile a titolo di ammortamento degli interventi di adeguamento e miglioramento dell'efficienza energetica a carico del Concessionario e indicati nel Piano Economico Finanziario.

Tutti i costi relativi alla progettazione e all'esecuzione, degli interventi di adeguamento e miglioramento dell'efficienza energetica saranno a completo carico del Concessionario che potrà finanziarli anche a mezzo di soggetti terzi ai sensi dell'art. 2, lett. m), D. Lgs. 115/2008.


Nel caso in cui tali interventi siano realizzati a mezzo finanziamento di soggetti terzi (Istituti di credito, fondi, produttori, etc.), il Concedente accetta sin d'ora che i propri debiti verso il Concessionario, relativi alla quota fissa ed invariabile corrisposta a titolo di ammortamento, indicata nel Piano Economico Finanziario, siano ceduti dall'aggiudicatario stesso al soggetto finanziatore (cessione pro-soluto). Al fine della suddetta cessione il Concedente rinuncia nei confronti del Concessionario-cedente, ad opporre qualsiasi eccezione di compensazione in relazione ai crediti eventualmente vantati o che potrà vantare nei confronti del Concessionario-cedente nonché di qualsiasi altra eccezione o rivalsa alcuna nei confronti della stessa cessionaria in relazione al credito, inclusa qualunque pretesa derivante dall'esecuzione della concessione aggiudicata.

In caso di cessione del credito l'Amministrazione si impegna sin d'ora a:

- ✓ certificare i crediti ai sensi dell'art. 13 L. 12/11/2011 n. 183, fatte salve le verifiche di legge;
- ✓ pagare a terzi cessionari le rate corrispondenti al credito ceduto, alle scadenze previste.

CO.GE.I. S.r.l.
U. Proponente
(Ing. Giovanni Roncan)





Il Concessionario avrà diritto al margine di risparmio generato dagli interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione.

E' fatto obbligo al concessionario di prevedere il trasferimento della proprietà in capo al Concedente, di tutte le tecnologie installate al termine del periodo previsto come durata complessiva della concessione senza alcun onere aggiuntivo per il Concedente stesso.

Nessun altro corrispettivo sarà corrisposto all'infuori del suddetto canone, così come risultante dall'offerta economica aggiudicataria.

Si precisa, altresì che la quota, fissa ed immutabile, che deve essere corrisposta a titolo di ammortamento dell'investimento sostenuto dal Concessionario aggiudicatario, è pari a €., come indicato in maniera chiara nel Piano Economico Finanziario.

Relativamente agli oneri della sicurezza afferenti al servizio sopra riportati e non soggetti a ribasso si specifica che gli stessi sono quelli relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare e ridurre al minimo i rischi di interferenza.

L'importo indicato tiene conto di tutti gli oneri connessi sia all'espletamento dei servizi e dei lavori che alle modalità di pagamento previste. In particolare essi sono comprensivi degli oneri finanziari che il Concessionario deve sostenere in relazione alle modalità di pagamento previste.

L'importo indicato è al netto dell' I.V.A., ai sensi dell'art. 29, 1° comma, del D. Lgs. n° 163/2006 e successive integrazioni.


Nei prezzi sono altresì inclusi i costi di volturazione dei contratti, gli eventuali depositi e cauzioni sui consumi richiesti dalle Società erogatrici, le imposte, le tasse e gli altri oneri fiscali di qualsiasi natura comunque connessi o nascenti dalla, Concessione, fatta eccezione per l'IVA.

Il Concessionario, per il fatto di avere presentato la sua offerta, espressamente riconosce che i corrispettivi offerti sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per realizzare, nei tempi prescritti ed a regola d'arte, tutti i servizi e lavori in appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l'incolumità pubblica, di persone o cose.

Art. 32 – (Revisione Prezzi ed adeguamento canone)

Il corrispettivo di cui al precedente art. 31, sarà oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei





dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo a partire dalla data di pubblicazione del bando di gara.

La revisione del canone verrà effettuata trimestralmente, calcolando alla fine di ogni trimestre di gestione il prezzo revisionato relativamente al riferimento iniziale.

I Prezzi Unitari offerti saranno aggiornati secondo i criteri di seguito riportati, a partire dalla data di scadenza per la presentazione delle Offerte.

La revisione dei Prezzi Unitari viene effettuata trimestralmente; in ogni trimestre solare viene calcolato il prezzo revisionato relativamente al trimestre precedente.

La revisione dei prezzi avviene attraverso la seguente formula da applicare a ciascun Prezzo Unitario:

$$P_t = P_0 \cdot (0,70 \cdot I_{1t} + 0,30 \cdot I_{2t})$$

dove:

- ✓ P_t = Prezzo Unitario relativo al trimestre "t", arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/punto luce/anno o in €/lanterna/anno o in €/segnale luminoso/anno;
- ✓ P_0 = Prezzo Unitario offerto in gara, arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/punto luce/anno o in €/lanterna/anno o in €/segnale luminoso/anno;
- ✓ I_{1t} = Indice di riferimento adimensionale per l'aggiornamento della quota di energia elettrica, arrotondato alla seconda cifra decimale, da applicare nel trimestre "t";
- ✓ I_{2t} = Indice di riferimento adimensionale per l'aggiornamento della quota di manutenzione, arrotondato alla seconda cifra decimale, da applicare nel trimestre "t".

Indice I_{1t} – aggiornamento quota energia elettrica

L'indice di riferimento per l'aggiornamento della quota di energia elettrica, da applicare nel trimestre "t", si calcola entro la fine del trimestre successivo.

Esempio: l'indice del 3° trimestre di un anno (periodo Luglio – Settembre) si calcola entro la fine del mese di Dicembre.


L'indice di riferimento per l'aggiornamento della quota energia elettrica viene determinato come segue:

$$I_{1t} = \frac{T_t}{T_0}$$

dove:

CO.GEL S.r.l.
U. Zibburo
(Ing. Giovanni Ronzan)





$$T_t = \text{PUN}_M + \text{ONERI}_M + \text{DISPACCIAMENTO}_M + \text{TRASPORTO}_M + \text{FISCALITA}'_M$$

essendo gli addendi della suddetta formula la media mobile dei 3 mesi del trimestre "t" rispettivamente di:


- ✓ **PUN** = PUN mensile del Mercato del Giorno Prima, pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico (www.gme.it), maggiorato delle perdite di rete di standard di Bassa Tensione così come definite in tabella 4 della Delibera AEEG 107/09, aggiornata dalla Delibera AEEG ARG/elt 196/11 "Aggiornamento dei fattori percentuali convenzionali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi" e s.m.i.;
- ✓ **DISPACCIAMENTO** = Corrispettivi relativi alle componenti che costituiscono i costi per il dispacciamento sul mercato libero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le componenti tariffarie MSD, UESSSL, DIS, CD, INT, etc., così come pubblicate da TERNA e dall'AEEG), espressi in €/MWh. Tali corrispettivi sono aumentati delle Perdite di Rete Standard di Bassa Tensione così come sopra definite;
- ✓ **ONERI** = Oneri di sistema del solo Mercato Libero (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT), espressi in €/MWh, come stabiliti, volta per volta, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
- ✓ **TRASPORTO** = Oneri di Trasmissione, Distribuzione e Misura, espressi in €/MWh, così come stabiliti, volta per volta, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
- ✓ **FISCALITA'** = valore mensile dell'accisa² (€/MWh) per l'energia elettrica destinata ad uso illuminazione pubblica.

Qualora una o più componenti di T_t non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purchè minore o uguale all'ultimo corrispettivo effettivo fatturato.

Resta inteso che, qualora nel corso della durata del contratto dovessero variare il numero, la tipologia, l'articolazione o la denominazione delle componenti del costo suddetto a seguito di eventuali evoluzioni della normativa vigente in materia (anche in riferimento a nuove componenti di tassazione, accise o di fiscalità in genere), tali variazioni saranno tenute in conto nel calcolo dell'indice I_{11} .

CO.CE.I. S.r.l.
Unipersonale
(Ing. Giovanni Roncan)





- ✓ T_t = Somma di: PUN, ONERI, DISPACCIAMENTO, TRASPORTO e FISCALITA'; ciascuna grandezza calcolata come media dei valori del trimestre di riferimento ed espressa in €/MWh.

T_0 , quale riferimento iniziale, è uguale a:

- ✓ T_0 = Somma di: PUN , ONERI, DISPACCIAMENTO , TRASPORTO e FISCALITA' pari a 161,85 €/MWh del mese di Marzo 2014, data di redazione del PEF.

Indice I_{2t} – aggiornamento quota manutenzione

L'indice di riferimento per l'aggiornamento della quota di manutenzione, da applicare nel trimestre "t", si calcola entro la fine del trimestre successivo come segue:

$$I_{2t} = \frac{I_{Gt}}{I_{G0}}$$

dove:

- ✓ I_{Gt} = media mobile, dei 3 mesi del trimestre "t", dell'indice generale ISTAT (www.istat.it) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- ✓ I_{G0} = indice generale ISTAT (www.istat.it) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari a 107,2 del mese di Marzo 2014, data di redazione del PEF.

Di seguito un esempio di applicazione di quanto descritto nel presente paragrafo

Esempio:


L'indice I_{2t} – aggiornamento quota manutenzione - da applicare al quarto trimestre 2013 si calcola entro il mese di Marzo 2014 come segue:

$$I_{2t} = \frac{I_{Gt}}{I_{G0}}$$

dove:

CO.GEL S.p.A.
U. Progettazione
(Ing. Giovanni Zucchi)





- ✓ I_{Gt} = media mobile, dei 3 mesi del trimestre "t" dell'indice generale ISTAT (www.istat.it) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Quindi, dal suddetto sito verranno estratti i valori dell'indice per i mesi Ottobre, Novembre e Dicembre 2013 e si effettuerà una media aritmetica.
- ✓ I_{G0} = l'indice generale ISTAT (www.istat.it) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al valore di riferimento iniziale.

Aggiornamento del Canone

Il Canone annuo del Servizio può essere aggiornato a seguito delle seguenti variazioni:

- ΔE_{PGt} = Variazione a seguito di variazioni del Perimetro di gestione;

Variazione del perimetro di gestione

A seguito di variazioni del Perimetro di Gestione per il servizio oggetto di offerta per:

- Rettifiche in aumento/diminuzione del perimetro di gestione
- Aumento di punti luce per consegna di nuovi impianti dall'Amministrazione al Concessionario
- Smantellamento di tutti i punti luce associati a un POD
- Smantellamento del singolo punto luce all'interno di un POD che rimane attivo

Il canone deve essere aggiornato secondo la seguente equazione:

$$\Delta E_{PGt} = \sum \Delta Q_{it} \times PU_{it}$$


Dove:

ΔE_{PGt} = Variazione di canone per variazioni del Perimetro di Gestione intercorse nel trimestre t;

ΔQ_{it} = Variazione intercorsa nel trimestre t; del numero di Punti Luce per l'i-esima tipologia di lampada;

PU_{it} = Prezzo unitario della i-esima tipologia di lampada, aggiornato al trimestre t, aggiornato al trimestre t-1 secondo le modalità indicate nella parte precedente del presente articolo 32. I Prezzi unitari di riferimento della i-esima tipologia di lampada saranno quelli della Gara per il Servizio Consip Luce vigente al momento dell'aggiornamento del canone.





La variazione del Canone viene effettuata una sola volta nel primo periodo successivo alla data in cui si è certificata la variazione ed applicata per tutta la successiva durata contrattuale.

Art. 33 – (Modalità di fatturazione e Pagamento)

Le fatture per la remunerazione dei Servizi sono emesse posticipatamente con cadenza trimestrale fissa - Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre, salvo diversi accordi fra le parti.

Si fa presente che le fatture sono riferite ai trimestri solari; pertanto, qualora l'avvio del servizio non sia avvenuto in una data non coincidente con l'inizio del trimestre solare, la prima fattura dovrà essere sempre in corrispondenza del trimestre solare successivo, parziale sul numero di giorni effettivamente lavorati.

Nelle fatture devono essere esplicitate almeno le seguenti voci:

- l'aliquota IVA applicata;
- l'importo complessivo da fatturare distinto per fornitura energia elettrica e manutenzione ordinaria;
- gli eventuali conguagli derivanti da compensazione di crediti dell'Amministrazione Contraente dovuti all'applicazione di penali;
- eventuali altri conguagli.

Per gli interventi extra Canone eseguiti per far fronte ad eventi eccezionali, la fattura sarà emessa dal concessionario a completamento dell'intervento.

Laddove, per la particolare natura tecnica o per l'entità economica o per la specifica normativa vigente in relazione all'intervento eseguito fosse necessario un collaudo congiunto (Concessionario-Concedente), l'emissione della fattura potrà avvenire solo a valle dell'esito positivo del collaudo stesso.


Per ogni trimestre successivo al primo, l'importo complessivo presunto, sarà aggiornato come stabilito all'art. 32.

Le fatture determinate come sopra descritto saranno inoltrate all'Amministrazione entro i primi 15 giorni del mese successivo alla scadenza di ogni trimestre.

Il pagamento delle somme avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, come stabilito dal D.L.GS 192/2012.

In caso di ritardato pagamento da parte del Concedente saranno dovuti al Concessionario gli interessi moratori, come disciplinato dal D. Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.





Art. 34 – (Tracciabilità flussi finanziari)

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., il Concessionario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane S.p.A, dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara C.I.G.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al R.U.P. entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Il contratto sarà risolto, ai sensi del medesimo art. 3 della legge citata, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.


Il Concessionario ha l'obbligo di imporre la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010 e ss. mm. e ii. al subconcessionario e/o subcontraente; pertanto qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte ai suddetti obblighi, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

Art. 35 – (Riservatezza e proprietà dei dati)

1. Tutta la documentazione contrattuale consegnata all'appaltatore nell'ambito o comunque correlata all'esecuzione della convenzione, così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere creata dalla Stazione Appaltante e dal Concessionario (congiuntamente e non) durante la vigenza del contratto, sono, resteranno e comunque, diverranno automaticamente di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante.

CO.GE.T. S.r.l.
Ue. Procuratore
(Ing. Giovanni Roncan)






2. Il Concessionario dichiara di riconoscere espressamente di non ricevere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata ad esclusione di quella strettamente correlata all'esecuzione del servizio.
3. Le summenzionate prescrizioni non si applicheranno esclusivamente in relazione a quelle informazioni:
 - ✓ che fossero già note al Concessionario precedentemente a comunicazioni che egli abbia ricevuto nell'ambito della convenzione;
 - ✓ che divengano di pubblico dominio, salvo che ciò accada a seguito di violazioni del contratto;
 - ✓ la cui divulgazione sia imposta dalla legge o sia espressamente autorizzata per iscritto dalla Stazione Appaltante;
4. Le parti si impegnano a non divulgare a terzi i termini e le condizioni della convenzione, fatta eccezione per il caso in cui tale divulgazione sia imposta dalla legge o autorizzata per iscritto dal Comune di Trecate.

Art. 36 – (Trattamento dei dati personali)

1. Il Comune di Trecate esegue il trattamento dei dati necessari all'esecuzione delle procedure di appalto e aggiudicazione in ottemperanza ad obblighi di legge. Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione Appaltante in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni.
2. Titolare del trattamento è il Comune di Trecate. I dati forniti dal Concessionario vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Stazione Appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati. I dati potranno essere comunicati:
 - ✓ al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente;

CO.GE.I./S.r.l.
U. Procureur
(Ing. Giovanni Cognigni)





- ✓ a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante per studi di settore o fini statistici;
- ✓ ai soggetti esterni facenti parte delle commissioni di aggiudicazione e di collaudo;
- ✓ al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal Concessionario;
- ✓ ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 37 – (Certificazione Antimafia)

Le Parti prendono atto che la Stazione Appaltante ha richiesto via alla Prefettura di con nota n. del....., riferita all'impresa concessionaria/ATI con sede a, e a, con sede in, (inserire in caso di ATI) l'informazione antimafia, richiesta in applicazione dell'art. 91 del d.lgs. 6/09/2011 n. 159 Codice delle leggi antimafia.

Art. 38 – (Cessione del contratto)

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs.163/ 2006 e ss.mm.ii..

Art. 39 – (Codice Deontologico)

Il Concessionario dichiara in questa sede di aver preso visione del Codice deontologico degli Appalti approvato con D.G.C. n. 726 del 04/10/2005 e di accertarne integralmente il contenuto.

Art. 40 – (Spese per la stipula della convenzione)

Le spese contrattuali e le conseguenti spese di bollo, registrazione e diritti di segreteria sono a totale carico del Concessionario.

Art. 41 – (Procedura per le contestazioni e l'amichevole composizione delle controversie)

CO.GEL S.r.l.
U.s. Procuratore
(Sig. Giovanni Ponzan)




1. Tutte le contestazioni che le Parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata.
2. Le Parti cercheranno di trovare un accordo in via amichevole, di cui all'art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006. Trascorsi 30 giorni dalla notifica della contestazione e in assenza di una situazione concordata, le Parti potranno rivolgersi, in via esclusiva, al Tribunale di Novara, le cui decisioni saranno vincolanti per le Parti e incontestabili.
3. È esclusa la clausola compromissoria.

Treccate,

Per il Comune di Treccate

Per il Concessionario


CO.GE.I./S.r.l.
U. Procuratore
(Ing. Giovanni Roncan)

